



Ufficio d'Ambito di Lodi

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato

PROGRAMMA DEI CONTROLLI TRIENNO 2019-2021

NORME GENERALI	2
Articolo 1 – Oggetto, scopo e campo di applicazione del Programma	2
Articolo 2 – Criteri generali per la predisposizione del Programma	2
CONTROLLI ORDINARI	4
Articolo 3 – Composizione del campione da controllare: criteri e priorità	4
Articolo 4 – Determinazione dei controlli ordinari	5
CONTROLLI STRAORDINARI.....	6
Articolo 5 – Determinazione dei controlli straordinari.....	6
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.....	7
Articolo 6 – Disposizioni organizzative	7
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	7
Articolo 7 – Disposizioni finali	7



NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto, scopo e campo di applicazione del Programma

1. Il presente Programma dei controlli (di seguito "Programma") è emanato in attuazione del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale", della D.G.R. 20 gennaio 2010 n. 8/11045 "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 44, c. 1 lett. c) della L.R. 26/2003 e successive modificazioni", del D.D.G. Regione Lombardia n. 796/2011 "Approvazione delle modalità tecnico operative per la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2010 n. 11045".
2. Il Programma disciplina i criteri per la definizione dei controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 128, c. 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da parte dell'autorità competente in materia di scarichi di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nella rete fognaria dei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Lodi.
3. Il Programma dei controlli degli scarichi di acque reflue nella rete fognaria deve assicurare un periodico, diffuso, effettivo e imparziale sistema di controlli in conformità a quanto prescritto all'art. 128, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
4. Le attività di controllo sono finalizzate all'accertamento, mediante ispezioni, controlli e prelievi, del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
5. Il Programma è riferito unicamente agli scarichi in pubblica fognatura il cui controllo è di competenza dell'Ufficio d'Ambito. Pertanto sono oggetto del Programma gli scarichi autorizzati con provvedimento rilasciato dall'Ufficio e dalla soppressa Autorità d'Ambito o da altri soggetti a condizione, in quest'ultimo caso, che la competenza al controllo sia stata espressamente riconosciuta in capo all'Ufficio dagli enti competenti.
6. Ai sensi dell'art. 11, c. 1, delle ai sensi dell'art. 11, c. 1, delle "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'ambito, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c) della L.R. n. 26/2003 e successive modificazioni" approvate con la DGR 11045 del 20/01/2010, il Programma è stato oggetto di confronto con ARPA - Dipartimento di Lodi e Pavia, al fine di definirne i contenuti per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento agli elementi relativi:
 - a) allo stato dei corpi idrici interessati e relazione con i connessi obiettivi di qualità del Piano di gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po;
 - b) agli esiti dei monitoraggi/controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
 - c) a conoscenze concernenti specifiche criticità;
 - d) alla presenza di scarichi di sostanze pericolose ai sensi dell'art. 108, c. 1, del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 2 – Criteri generali per la predisposizione del Programma

1. Il Programma è redatto sulla base delle indicazioni operative e dei criteri contenuti nel D.D.G. 796/2011 e sulla base delle informazioni che ARPA - Dipartimento di Lodi e Pavia



ha inteso fornire, nonché dei dati trasmessi dal Gestore delle reti e degli impianti e alla luce delle conoscenze dell'Ufficio d'Ambito.

2. Il Programma comprende:

- i controlli ordinari per la verifica del rispetto della normativa in materia di scarichi nella rete fognaria;
- i controlli straordinari, ovvero:
 - i. controlli di verifica conseguenti ad emergenze o superamenti dei valori limite di emissione anche evidenziati da controlli effettuati dal Gestore ai fini tariffari;
 - ii. controlli di verifica a seguito di problematiche evidenziate nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'Ufficio;
 - iii. controlli su segnalazione/richiesta di altre autorità/soggetti.

3. Il Programma garantisce la priorità del controllo degli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108, c. 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

4. Al fine della programmazione dell'attività di controllo si fa riferimento alla classificazione degli scarichi indicata nella tab. 1 del D.D.G. 796/2011, la quale associa, tra l'altro, ad ogni tipologia di scarico una periodicità di controlli ritenuta ottimale e coerente con i requisiti richiesti dalla normativa vigente:

Tabella 1 - *Modalità e periodicità dei controlli* D.D.G.769/11- tab. 1

<i>Tipologia di scarico</i>		<i>Numero minimo di controlli</i>	
A	Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e provenienti dagli specifici cicli produttivi indicati nella medesima tabella	4 controlli/anno	
B	Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 provenienti da attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di tali sostanze	1 controllo/anno	
C	Scarichi di acque del processo di raffreddamento diretto	2 controlli/anno (di cui 1 in sede di rinnovo autorizzazione)	
D	Altri scarichi industriali	acque reflue di processo	2 controlli ogni 4 anni
		acque di raffreddamento indiretto	1 controllo ogni 4 anni
E	Scarichi delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne (regolamento regionale 4/2006)	2 controlli ogni 4 anni (di cui 1 in sede di rinnovo autorizzazione) Casi particolari: Art. 9, comma 4, lettera a) regolamento regionale 4/2006 (valutazione conformità impiantistica): 2	



		sopralluoghi ogni 4 anni (di cui 1 in sede di rinnovo autorizzazione) Art.13 regolamento regionale 4/2006 (Ridotto impatto inquinante): 1 sopralluogo ogni 4 anni (in sede di rinnovo autorizzazione)
F	Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche (regolamento regionale 3/2006)	1 controllo ogni 4 anni*

* Per le acque reflue assimilate ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento regionale 3/2006 non è prevista una attività di controllo analitico.

CONTROLLI ORDINARI

Articolo 3 – Composizione del campione da controllare: criteri e priorità

- Qualora possibile sotto gli aspetti organizzativi ed economici, si procede ad un controllo esteso a tutte le tipologie di scarico come individuate nella tabella 1. In caso contrario, per ogni categoria di scarico si individuano le seguenti priorità di composizione del campione da sottoporre a controlli:
 - tipologia (A + B): si ritiene di attribuire priorità al controllo degli scarichi appartenenti a questa tipologia, stante il potenziale impatto negativo di tali scarichi sull'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e sui ricettori finali;
 - tipologie (C + D): nell'Ambito di Lodi è la tipologia di scarichi di acque reflue industriali più numerosa e si ritiene che ne debba essere assicurato un controllo significativo;
 - tipologia E): rappresenta una categoria di difficile controllo analitico, data la scarsa prevedibilità dell'attivazione dello scarico, e riveste una priorità minore rispetto alle categorie precedenti;
 - tipologia F): si ritiene che sia opportuno verificare gli scarichi assimilati alle acque reflue domestiche sulla base di accertamenti analitici (escludendo quindi gli scarichi assimilati ai sensi dell'art. 5, c. 4, del R.R. 3/2006).
- All'interno di ogni tipologia di scarico verrà privilegiato il controllo delle attività che presentano maggiori criticità in ordine alla tutela ambientale. In particolare, la composizione del campione da controllare dipenderà dai seguenti elementi:
 - scarichi per i quali siano pervenute segnalazioni di criticità adeguatamente documentate;
 - scarichi per i quali sia stato registrato almeno un superamento dei limiti di emissione prescritti in autorizzazione;
 - presenza di particolari problematiche connesse alla natura dei reflui (quali, ad esempio, reflui caratterizzati da presenza di parametri inquinanti di difficile rimozione, criticità/carenza dei processi depurativi aziendali, cicli produttivi ad elevato impatto ambientale, problematiche emerse nell'ambito dell'attività amministrativa condotta dall'Ufficio);
 - scarichi non controllati nelle due precedenti annualità per i quali siano state concesse particolari deroghe al rispetto dei limiti di emissione.



3. Fatte salve le priorità sopra indicate, al fine di garantire un controllo diffuso si privilegerà il controllo delle attività mai controllate rispetto a quelle che hanno già subito una verifica negli ultimi 2 anni.

Articolo 4 – Determinazione dei controlli ordinari

1. La procedura da seguire per determinare il numero di controlli annuali da effettuarsi per ciascuna tipologia di scarico autorizzato di cui al precedente articolo tiene conto delle valutazioni e delle priorità sopra riportate.
2. Il numero di controlli annuali da effettuarsi sugli scarichi di tipologia (A+B) e (C+D) sarà definito con determinazione del Direttore, tenuto conto anche delle risorse economiche disponibili nonché della capacità operativa dei soggetti incaricati del controllo.
3. Il numero di controlli annuali da effettuarsi sugli scarichi di tipologia E è pari a 1, salvo il verificarsi delle condizioni di cui al successivo comma 6.
4. Il numero di controlli annuali da effettuarsi sugli scarichi di tipologia F (diversi dagli scarichi assimilati ai sensi dell'art. 5, c. 4, del R.R. 3/2006) è pari a 1, salvo il verificarsi delle condizioni di cui al successivo comma 6.
5. Per ogni tipologia di scarico si procederà alla selezione delle attività da controllare adottando i seguenti criteri:
 - a. in assenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 3, si procederà all'estrazione casuale delle autorizzazioni. In particolare, per ogni tipologia, il 50% delle attività da controllare verrà estratto da un set costituito da attività non controllate nei n. 2 anni precedenti; il restante 50% verrà estratto dal set costituito da tutti gli scarichi di cui all'art. 1, c. 5. Nel caso in cui non fosse possibile una perfetta divisione a metà del numero di autorizzazione da controllare, si dà preferenza alle attività non già controllate nei n. 2 anni precedenti (ad es. se il numero totale di controlli è pari a 11, e pertanto la metà è 5.5, si estrarranno n. 6 scarichi dal set dei non controllati e n. 5 dal set che comprende tutti gli scarichi già controllati e no). Qualora il numero di autorizzazioni non controllate negli ultimi 2 anni fosse minore del 50% del numero totale dei controlli, verrà corrispondentemente incrementato il numero di autorizzazioni da estrarre dal set costituito da tutti gli scarichi di cui all'art. 1, c. 5, fino a raggiungere il numero totale dei controlli annuali stabilito. Nel caso in cui sia previsto un unico controllo annuale (ad es. per scarichi di tipologia E), l'attività da controllare viene selezionata prioritariamente tra quelle non controllate nei n. 2 anni precedenti;
 - b. in presenza di una o più condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3, si procederà nel seguente modo e secondo l'ordine indicato:
 - b.1. *scarichi per i quali sono state presentate apposite segnalazioni adeguatamente documentate e/o con presenza di particolari problematiche*: selezione casuale della/delle attività nel numero totale massimo pari al 50% del numero di controlli previsto per la pertinente tipologia di scarico (ad es. se il numero totale dei controlli è pari a 16, il numero di controlli da effettuarsi è pari a 50% (8) ovvero pari a 8);
 - b.2. *scarichi per il quali è stato registrato almeno un superamento dei limiti di emissione prescritti in autorizzazione*: selezione casuale di un numero di attività pari al 50% del numero di controlli previsto per la pertinente tipologia di scarico al netto dei controlli



di cui al punto b.1 (ad es. se il numero totale dei controlli è pari a 16, il numero di controlli da effettuarsi è pari a 50% (16-8) ovvero pari a 4);

b.3. scarichi non controllati nelle due precedenti annualità per i quali sono state concesse particolari deroghe al rispetto dei limiti di emissione: selezione casuale di un numero di attività pari al 20% del numero di controlli previsto per la pertinente tipologia di scarico al netto dei controlli di cui ai punti b.1 e b.2 (ad es. se il numero totale dei controlli è pari a 16, il numero di controlli da effettuarsi è pari a 20% (16-(8+4)) ovvero pari a 1);

b.4. scarichi non ricadenti in alcuna delle categorie di cui ai punti precedenti: selezione casuale di un numero di attività pari al numero di controlli previsto per la pertinente tipologia di scarico al netto dei controlli di cui ai punti b.1, b.2, e b.3. Si procede adottando le modalità di cui al punto a del presente comma relativamente alla costituzione dei set da cui estrarre le ditte.

Qualora il risultato del calcolo del numero dei controlli da effettuare fosse minore di 0.5, deve intendersi pari a n. 1 il numero di controlli da effettuare. Nel caso in cui sia previsto un unico controllo annuale (ad es. per scarichi di tipologia E), l'attività da controllare viene selezionata osservando le priorità sopra indicate.

6. Qualora il numero di autorizzazioni ricadenti nella categoria (C+D) fosse minore del numero dei controlli annuali stabilito per tale tipologia di scarichi è facoltà dell'Ufficio incrementare il numero di controlli degli scarichi di tipologia E e/o di tipologia F. Le motivazioni in base alle quali saranno definiti i controlli aggiuntivi degli scarichi di tipologia E e/o F saranno specificate, di anno in anno, dall'Ufficio in apposita relazione, ferme restando le modalità di selezione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

CONTROLLI STRAORDINARI

Articolo 5 – Determinazione dei controlli straordinari

1. Oltre ai controlli ordinari, il Programma prevede l'eventuale esecuzione di controlli straordinari che dovessero rendersi necessari a seguito di superamenti dei limiti di emissione e/o di emergenza/criticità e/o di segnalazione da parte di altre autorità/soggetti ovvero al verificarsi di circostanze che richiedano interventi pronti e mirati.
2. Data la natura non prevedibile delle circostanze all'origine dei controlli straordinari, si ritiene di effettuare tali controlli qualora se ne rilevasse l'esigenza/opportunità sulla base di valutazioni che tengano conto della gravità e della criticità delle situazioni riscontrate.
3. Rientrano nei controlli straordinari anche le eventuali verifiche effettuate a seguito del rilievo di anomalie all'ingresso o allo scarico del depuratore finale riconducibili ad uno scarico di cui al comma 5 dell'articolo 1.
4. Si intende esclusa dal presente Programma l'attività di controllo che si rende necessaria a seguito del verificarsi di un'emergenza ambientale, così come definita dalle Linee Guida per la gestione delle Emergenze Ambientali di ARPA Lombardia.



DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Articolo 6 – Disposizioni organizzative

1. Le verifiche delle sole prescrizioni autorizzative effettuabili d'ufficio verranno condotte dal personale dell'Ufficio.
2. Le attività di sopralluogo e di campionamento e analisi saranno condotte:
 - per gli scarichi ricadenti nella tipologia (A+ B) da ARPA Lombardia Dipartimento di Lodi e Pavia, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione;
 - per gli scarichi di cui alle tipologie (C+ D), E e F da SAL srl, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione;
 - per i controlli straordinari di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, da SAL srl e/o da ARPA Lombardia e/o da organi di polizia eventualmente supportati da personale dell'Ufficio.
3. Con determinazione del Direttore dell'Ufficio, ogni anno verrà stabilito il numero di controlli da effettuare e saranno individuati n. 2 funzionari dell'Ente che, insieme al Direttore, costituiranno la commissione preposta alla selezione delle attività da assoggettare al controllo.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 7 – Disposizioni finali

1. Il Programma dei controlli, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, sarà pubblicato sul sito web dell'Ufficio d'Ambito e su ogni mezzo ritenuto idoneo a garantire trasparenza e adeguata diffusione.
2. Il Programma dei controlli non limita in alcun modo l'attività ispettiva di altre autorità, che potranno procedere in ogni momento all'esecuzione di verifiche e controlli ulteriori, sulla base delle competenze e funzioni assegnate dalla Legge.